

Circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*

Publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 2004

1. Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8, D.P.C.M. 14 novembre 1997

La finalità primaria di garantire una continuità nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico è il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilità dei valori limite differenziali.

L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilità o meno del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i D.P.C.M. 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto.

L'unica diversità, tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del 1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si può» applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 è stato scelto il criterio dell'«esclusione»: preferendo individuare quali sono le aree in cui non si può applicare il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso è applicabile.

L'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando correttamente la legge del 26 ottobre 1995, n. 447, per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991. Difatti l'art. 9 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il suo significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi» assoluti e differenziali, così come previsto dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, ma si introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualità. Quanto detto sta a significare che l'espressione «limiti massimi» prevista dalla normativa precedente non trova più fondamento nell'attuale assetto normativo ed è stata perciò abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo.

Pertanto il predetto art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo all'applicabilità dei valori limite differenziali in attesa di zonizzazione acustica, in quanto si riferisce espressamente ad una classificazione acustica del territorio di fatto già adottata. Alla luce di quanto sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori limite differenziali da parte del D.P.C.M. 14 novembre 1997, non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilità, non essendovi alcun ostacolo giuridico in tal senso.

L'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991». Il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1° marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge 447/1995. Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 infatti, prendendo in considerazione la possibilità che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto tale citato piano. I limiti massimi di immissione da prendere in considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella

urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, così come prescritto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e ancora prima dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e dal D.M. 11 dicembre 1996.

Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilità poiché il richiamo al solo primo comma dell'art. 6 è operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio.

2. Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale: art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997

Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto:

- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

3. Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4, comma 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997

La verifica del rispetto dei valori limite differenziali è effettuata anche nei casi di rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi, qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 è comprensivo delle attività di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle finalità di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attività ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosità vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attività succitate.

4. Servizi ed impianti fissi dell'edificio

Così come previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della rumorosità di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».

5. Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 447/1995, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.

6. Impianti a ciclo produttivo continuo

Come definito dal D.M. 11 dicembre 1996, l'impianto a ciclo produttivo continuo è:

a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l'impianto di riferimento come a ciclo produttivo continuo:

- per quanto concerne la lettera *a)* in considerazione di determinate situazioni tecniche, per la lettera *b)* sulla base di tempi di lavoro accertabili connessi alla continuità dell'esercizio.

Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale ecc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del D.M. 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.